



# COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

- Provincia di Salerno -

<http://www.comune.sangregoriomagno.sa.it>

[sindaco.sangregoriomagno@asmepec.it](mailto:sindaco.sangregoriomagno@asmepec.it)

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 7111 del 13 agosto 2019

Ordinanza n. 10 del 13 agosto 2019

**Oggetto: Disposizioni urgenti sulla custodia, conduzione nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dei cani nonché sugli obblighi di rimozione delle deiezioni canine a tutela della salute dei cittadini, dell'igiene pubblica e del decoro urbano.**

## Premesso che

- si stanno intensificando le lamentele e le rimostranze dei cittadini in merito al diffuso divagare sul territorio comunale di cani, anche di proprietà, che arrecano disturbo, soprattutto nelle ore notturne, al riposo e alle occupazioni delle persone e che, altresì, rappresentano un pericolo per la salute e la sicurezza delle persone;
- il predetto divagare genera, altresì, la presenza di escrementi nei parchi, nelle vie, nelle piazze e, in genere, negli spazi pubblici, comportando seri rischi e pericoli per la salute delle persone, con particolare riferimento alle fasce più a rischio, in particolare ai bambini;

**considerato** che, in capo al proprietario del cane, incombono obblighi normativi inerenti alla cura, al controllo e alla conduzione dell'animale, che, in caso di inadempienza, determinano responsabilità, sia civile che penale, dei danni e lesioni a persone, animali e cose;

**ritenuta**, per quanto di competenza e nel rispetto della normativa statale e regionale, la necessità di adottare le misure finalizzate garantire la sicurezza, la salute dei cittadini, la salubrità dell'ambiente e il decoro delle aree pubbliche mediante la previsione di disposizioni inerenti alla conduzione dei cani nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico, alla dotazione, da parte dei proprietari, di idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni canine, nonché all'obbligo dei proprietari di provvedere al controllo e alla custodia dei cani;

**ritenuta**, altresì, la necessità di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e, per talune razze, anche di museruola;

**richiamato** quanto stabilito, nell'ordinanza sindacale n. 41 del 12.11.2018 contenente misure volte a contrastare fenomeni di randagismo;

**visto** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale prevede che il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene pubblica, nonché in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

**visto** l'art. 9 della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (*"Disposizioni volte a promuovere e tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo"*), il quale, al comma 1, lettere d) e f) prevede, rispettivamente, l'obbligo per i proprietari garantire l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità e di assicurare la rimozione delle deiezioni dal suolo pubblico;

**visto**, altresì, l'art. 10 della suddetta legge regionale n. 3/2019, il quale vieta l'abbandono d'animali d'affezione a qualsiasi titolo detenuti;

**visto** il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

**vista** l'Ordinanza del Ministro della Salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, ulteriormente prorogata con Ordinanza 25 giugno 2018;

**visto** l'art. 7-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;

**sentiti** l'assessore alle politiche sanitarie, dott. Nicola Iuzzolino e il comandante della Polizia municipale, cap. Paolo Iuzzolino;

**ritenuto** che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistendo un'esigenza di assoluta celerità procedimentale, si possa prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

**visto** lo statuto comunale;

## ORDINA

Per le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

1. **CUSTODIA DEI CANI**: I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:
  - a) I cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
  - b) I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili nonché fabbricati (aziende), non recintati e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di almeno 20.00 mq. per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 4,00 metri, in maniera che non possano arrecare danno a occasionali visitatori.
2. **CONDUZIONE DEL CANE NELLE AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO**: Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
  - a) è fatto divieto di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico utilizzando **guinzagli a lunghezza VARIABILE**;
  - b) **obbligo dell'adozione del guinzaglio** (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l'accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico;
  - c) **obbligo dell'adozione del guinzaglio** (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) e **museruola** per i **cani di grossa taglia** e per quelli a **rischio di aggressività**, come da Ordinanza del Ministro della Salute Turco del 06.08.2013;
  - d) è fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico, nelle aree destinate al gioco dei bambini, in caso di segnalazione con appositi cartelli di divieto, e nel cimitero;
  - e) Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:
    - i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico;
    - i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia
    - i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
3. **DEIEZIONI DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI**: E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano, in aree comunque consentite, raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse, ovvero:
  - a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
  - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore, o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici.
4. **SANZIONI E CONTROLLI**: salvo che il fatto non costituisca reato o che non sia sanzionato da specifiche norme di legge e regolamentari, si applicano le seguenti sanzioni:

- A) La violazione dell'art 1, lettere "a e b", comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 40,00 a € 300,00;
- B) La violazione dell'art 2, lettere a-b-d, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 200,00;
- C) La violazione dell'art 2, lettera c, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 60,00 a € 500,00;
- D) La violazione dell'art 3, lettere "a e b", comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00;
- E) In caso di reiterazione della medesima violazione, la sanzione corrispondente sarà raddoppiata;
- F) I controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza che effettuano, altresì, i necessari controlli tesi a verificare il possesso dell'attrezzatura come sopra indicata da parte degli accompagnatori degli animali (di cui all'art. 3) e la corretta iscrizione all'anagrafe canina.
- G) Nel caso di violazione dell'art 3 chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente (senza ritardo) adeguarsi alla presente ordinanza. Nel caso d'inadempienza, l'organo di Polizia operante, ha facoltà per motivi di Pubblica Sicurezza di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico pena l'applicazione dell'art 650 del C.P. nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane;
5. **EFFICACIA:** La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

#### AVVERTE

(ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90)

- che avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso al T.A.R. Campania – sezione Salerno- entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, sig. Paolo Iuzzolino;
- che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione di copia all'albo pretorio Comunale nonché attraverso tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale e viene trasmessa al Comandante della Polizia municipale e alla locale stazione dei Carabinieri, per i provvedimenti di rispettiva competenza.



**IL SINDACO**

dott. Nicola Padula

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

**A T T E S T A**

Che la presente ORDINANZA è stata affissa all'Albo Pretorio on-line E SITO WEB, Legge n. 69 del 18.06.2009 art.32 comma 1, il giorno 13/08/2019 per rimanervi un anno - così come previsto dal regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 23/2010 (salvo diversa disposizione).

San Gregorio Magno, li 13/08/2019



**IL RESPONSABILE**

Gregorio Iuzzolino

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

**A T T E S T A**

Che la presente ORDINANZA è stata affissa all'Albo Pretorio on-line E SITO WEB, Legge n. 69 del 18.06.2009 art.32 comma 1, il giorno 13/08/2019 per rimanervi un anno - così come previsto dal regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 23/2010 (salvo diversa disposizione).

San Gregorio Magno, li 13/08/2019

**IL RESPONSABILE**

Gregorio Iuzzolino

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

**A T T E S T A**

Che la presente ORDINANZA è stata affissa all'Albo Pretorio on-line E SITO WEB, Legge n. 69 del 18.06.2009 art.32 comma 1, il giorno 13/08/2019 per rimanervi un anno - così come previsto dal regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 23/2010 (salvo diversa disposizione).

San Gregorio Magno, li 13/08/2019

**IL RESPONSABILE**

Gregorio Iuzzolino

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

P.zza Municipio tel. 0828/955016 fax 0828/955016

[www.sangregoriocity.com](http://www.sangregoriocity.com)

E-mail [pmsangregmagno@tiscali.it](mailto:pmsangregmagno@tiscali.it)



